



Regolamento
ISTITUZIONE AREA PEDONALE
VIA GARIBALDI

APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 30 DEL 01/03/2019

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____





ART.1

Il Comune di Piazza Armerina è stata riconosciuta "CITTA' d'ARTE" dalla Regione Sicilia per il suo impianto medievale e per il pregevole centro storico barocco e normanno, ed è stata inserita, grazie al forte richiamo turistico per il suo importante patrimonio archeologico, storico, artistico e naturalistico, nei circuiti turistici della Sicilia:

ART.2

Per permettere la visita della Città ai turisti e favorire il movimento dei pedoni in sicurezza, viene istituita l'area pedonale riguardante specificatamente la Via Garibaldi, situata tra la Via Marconi e la Via "Discesa Santo Stefano".

ART.3

La istituita area pedonale, ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del Codice della Strada, è riservata ai soli pedoni, ai veicoli in servizio di emergenza e/o veicoli utilizzati da disabili con il contrassegno ben visibile.

ART.4

Ai residenti, ai proprietari di attività commerciali e di garages, in possesso di auto, è rilasciata apposita autorizzazione da parte della Polizia Locale per eventuali spostamenti dovuti all'utilizzo del proprio veicolo, fermo restando il divieto assoluto del parcheggio del veicolo nella predetta area pedonale con la sola esclusione del mezzo utilizzato dai disabili con contrassegno ben visibile.





ART.5

Il carico e scarico delle merci e dei prodotti per le attività commerciali ivi esistenti viene fissato dalle ore 8,00 alle ore 10,00 nei giorni: dal LUNEDI' AL VENERDI' con esclusione categorica dei giorni SABATO E DOMENICA.

ART.6

Sono esclusi dall'osservanza dell'art.5, per il carico e scarico, i mezzi che trasportano prodotti sanitari e salva vita.

ART.7

Per eventuali carico e scarico di merci deperibili si può derogare dall'osservanza dell'art. 5 se preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia locale.

ART.8


Apposita segnaletica, fissata ed esposta all'inizio dell'area pedonale, segnerà l'esclusione di utilizzazioni di biciclette.

In armonia a quanto disposto dall'**art. 182 c.d.s.**, comma 4; *“I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”*.

ART.9

Apposita segnaletica installata indicherà l'inizio e la fine dell'area pedonale





ART.10

La delimitazione dell'area pedonale è segnalata tramite installazione di pilomat e, se guasto o non funzionante, temporaneamente, può essere sostituito da barriere amovibili per interdire l'accesso ai mezzi

ART.11

Il Comando di Polizia Locale fornirà l'apposito telecomando per il funzionamento del pilomat alle Forze di polizia, ai Carabinieri, ai Vigili del fuoco, alla Protezione Civile, alle ambulanze, e su richiesta scritta ai residenti, ai proprietari di garages, ai disabili o ai loro accompagnatori richiedenti, e in modo temporaneo ai conducenti di mezzi che trasportano medicinali e prodotti salva vita e/o merci deperibili.

ART.12

Al Comando di Polizia locale è demandata l'autorizzazione a far rispettare il presente Regolamento e applicare ai trasgressori quanto stabilito dalla Legge

ART.13

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360, d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, d.m. 28 dic. 1998.

